

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 31 agosto – 4 settembre 2017, n. 39884

Presidente Di Tomassi – Relatore Settembre

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Lecce ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Ca. Co. per il reato di furto di energia elettrica e - escluda l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. - ha, su appello dell'imputata, ridotto la pena a lei irrogata.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata dolendosi del giudizio di responsabilità contro di lei formulato e della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen..

Sotto il primo profilo lamenta che "le condizioni certamente precarie e faticose" dell'imputata - sfrattata e priva di lavoro, con una figlia incinta -riconosciute dal giudicante, avrebbero dovuto portare all'assoluzione per mancanza di colpevolezza, in applicazione del principio di cui all'art. 54 cod. pen.. Sotto il secondo profilo, che l'allacciamento abusivo, effettuato senza "rompere o trasformare la destinazione del cavo", non è comprensivo dell'aggravante contestata e ritenuta in sentenza.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato. L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (ex multis, Cass., n. 35590 del 11/5/2016). Nella specie, la mancanza di energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita, nel senso sopra specificato (infatti, l'energia elettrica veniva utilizzata anche per muovere i numerosi elettrodomestici della casa): semmai idoneo procurare agi ed opportunità, che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa. Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, corretta è la spiegazione fornita dal giudicante, secondo cui l'allaccio abusivo alla rete, in qualunque modo effettuato, integra la fraudolenza sanzionata dall'art. 625, n. 2. Non può accedersi alla conclusione del procuratore generale d'udienza -che ha instato per una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione - in quanto la sentenza d'appello è intervenuta prima dello spirare del termine prescrizionale (il 28 settembre 2016, laddove la prescrizione ordinaria - senza tener conto delle sospensione, pur verificatesi - sarebbe maturata il 20 ottobre 2016). La insuperabile inammissibilità del ricorso impedisce, pertanto, per pacifica giurisprudenza, di tener conto delle cause estintive maturate dopo la pronuncia impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in Euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle

ammende.

Motivazione semplificata. Motivazione semplificata.